DVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

PAG.

Congedi 29751

Disegni di legge:

(*Annunzio*) . . 29752

(*Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa*) . . 29752

(*Deferimento a Commissioni*) . . 29752

Disegno di legge (*Discussione*).

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (2503) . 29754

PRESIDENTE . 29754. 29771
AMATUCCI 29754
COLITTO . . . 29758
MUSOLINO . . 29764
CUTTITTA . 29766
MARILLI . . . 29769
MARTUSCELLI . . 29772

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 29752

(*Deferimento a Commissione*) . . 29752

Proposte di legge (*Svolgimento*)

PRESIDENTE 29753
RESTA 29853
MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 29753, 29754

PAG

SPALAZZI 29753
CERVONE 29754

Bilanci della Camera: preventivo per l'esercizio 1956-57 e consuntivo per l'esercizio 1954-55. (*Presentazione*) 29752

CHIARAMELLO, *Questore della Camera* . 29752
PRESIDENTE 29753

Interrogazioni e interpellanza (*Annunzio*) 29772

Votazione segreta del disegno e della proposta di legge:

Adesione allo statuto della International Finance Corporation. (2510). 29754, 29758, 29762

VILLA ed altri: Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra (2014) . 29754. 29758, 29762

La seduta comincia alle 16.

DE MEO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Benvenuti, Larussa e Terranova.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2609) (*Con parere della VII Commissione*).

alla VI Commissione (Istruzione).

« Trasformazione dell'osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2610) (*Con parere della IV e della IX Commissione*).

alla XI Commissione (Lavoro):

Senatori ANGELILLI ed altri: « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2611) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguente disegno di legge è, invece, deferito alla IV Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente:

« Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2608).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta odierna, in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603 per la definizione da parte dei comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2309).

« Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2556);

« Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2557).

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha presentato ieri alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-*a*) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (2615).

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera *a*), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (2616).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

MAGLIETTA ed altri: « Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo d'Acquisto » (2617);

VIOLA: « Estensione al Sublacense (provincia di Roma) dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (Cassa per il Mezzogiorno) » (2618).

Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Presentazione del bilancio preventivo della spese interne della Camera per l'esercizio 1956-57 e del conto consuntivo per l'esercizio 1954-55.

CHIARAMELLO, *Questore della Camera*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Questore della Camera*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho

l'onore, anche a nome degli altri questori, onorevoli Alessandrini e Turchi, di presentare il progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. Contemporaneamente presento anche il conto consuntivo delle spese interne della Camera per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

Detti documenti sono già stati approvati dall'Ufficio di presidenza nella sua seduta del 6 dicembre 1956.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi documenti, riservandomi di fissare la seduta nella quale saranno discussi.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di tre proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Resta, Petrilli, Carcaterra, Troisi, Del Vescovo, Caccuri, De Meo, De Capua e Moro:

« Provvidenze per l'edilizia e per gli impianti scientifici e didattici dell'università di Bari » (1101).

L'onorevole Resta ha facoltà di svolgerla.

RESTA. Gli onorevoli colleghi certamente avranno appreso dalla discussione dei bilanci della pubblica istruzione degli anni decorsi che l'università di Bari, nei 30 anni della sua esistenza, cioè dal 1925 ad oggi, ha visto crescere i suoi studenti dai 250 del 1925 ai 14 mila del 1956. Per popolazione studentesca, oggi l'università di Bari è la quarta d'Italia, dopo quelle di Roma, Napoli e Bologna; per numero di facoltà è alla pari con i più grandi atenei italiani. Per l'attrezzatura didattica e scientifica, invece, occupa purtroppo uno degli ultimi posti. Tra la crisi di crescenza e le devastazioni subite dalla guerra, l'università di Bari ha urgente bisogno di un provvedimento di assetto edilizio che consenta un normale respiro alla sua attività.

Poiché il Governo, sensibile di fronte a questi problemi, ha già presentato un disegno di legge in argomento, io chiedo che la Camera voglia prendere in considerazione questa mia proposta di legge, già annunziata nell'agosto 1954.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Resta ed altri.

(*È approvata*).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa degli onorevoli Spadazzi, Jannelli, Preziosi, Lombardi, Basile Guido, Amato, Madia, Angioy, Calabrò, De Marsanich, Villelli Marzano, Bettiol Giuseppe, Caiati, Caramia, Pagliuca, Infantino, Spampanato, Filosa, Priore e Quintieri:

« Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo *C*) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo *B*) ». (1812).

L'onorevole Spadazzi ha facoltà di svolgerla.

SPADAZZI. Ritengo che la brevità della relazione scritta della mia proposta di legge possa esimermi da un lungo discorso, che, tra l'altro, non sposterebbe i termini della questione, ma servirebbe, se mai, a bruciare un grano di incenso sull'ara della demagogia.

È, però, indiscutibile che debba essere resa giustizia alla benemerita ed ignorata classe degli impiegati di polizia.

Essi attendono da 25 anni un gesto riparatore che li sollevi dalla loro condizione di inferiorità, che riveste anche aspetti antigiuridici che non possono sfuggire alla vostra mente illuminata.

Nella grande famiglia della polizia italiana non può esistere una categoria che, pur svolgendo funzioni esclusivamente tecniche e non d'ordine, è invece inquadrata nel ruolo organico di gruppo *C*.

Mentre ringrazio la Presidenza per aver recato in aula la mia proposta di legge, prego gli onorevoli colleghi di voler attentamente considerare i motivi morali e tecnici, esposti nella relazione, che impongono la soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo *C*) e la istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo *B*).

Così facendo, voi apporterete una perequazione in questo campo, mettendolo alla pari delle altre amministrazioni statali, e cioè regolando la gerarchia impiegatizia nei tre distinti gruppi *A*, *B* e *C*, che assicureranno l'andamento dei servizi di polizia nei rispettivi campi direttivo, amministrativo e d'ordine.

Ho fiducia nel senso di giustizia e di equità degli onorevoli colleghi, perché confortino con il loro voto favorevole la mia proposta di legge che, tra l'altro, non comporterà nuovi oneri finanziari per lo Stato, sia per la esiguità

del personale da sistemare nel nuovo ruolo (560 unità), sia perché all'onere di cui sopra si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo n. 1 del bilancio del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Spadazzi ed altri.

(*È approvata*).

La terza proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Cervone, Sansone, Elkan, Roberti, Jacoponi, Macrelli, Cavallari Vincenzo, Sparapani, De' Cocci, Zaccagnini, Selvaggi, Boidi, Berlinguer, Ferrara, Angioy, Sammartino, Di Giacomo, Basile Giuseppe, Amendola Pietro, Spallone e Negrari:

« Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra ». (2465).

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgerla.

CERVONE. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra dispone, alla lettera *a*, che nei confronti dei beni, la cui variazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato, lo Stato stesso non è tenuto ad applicare la legge sui danni di guerra.

Senonché nel disegno di legge governativo, all'articolo 2, lettere *a* e *b*, si annoveravano fra le esclusioni anche le navi e i galleggianti requisiti dall'amministrazione dello Stato, quindi con i rischi di guerra. In sede di discussione, fu successivamente votato per la reiezione tanto del comma *a* quando del comma *b*. Sarebbe stato quindi da presupporre che il Parlamento non avesse accettato la impostazione governativa e che quindi avesse ammesso ai beneficî i natanti in questione.

Tuttavia, nella applicazione della legge, lo stesso Governo, lo stesso potere esecutivo, si è trovato in difficoltà dal punto di vista interpretativo. Tale mia proposta di legge quindi non tende a modificare la volontà del legislatore, ma a specificare meglio quanto attualmente la legge dice.

Pertanto, prego la Camera di voler prendere in considerazione la proposta di legge e di accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cervone.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*È approvata*).

Le tre proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione segreta di un disegno di legge e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (2510);

e della proposta di legge.

VILLA ed altri: « Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra » (2014).

Indìco la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità. (2503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto con doverosa attenzione sia la relazione di maggioranza redatta dall'ottimo collega onorevole Ruggero Lombardi, sia quella di minoranza redatta dai non meno ottimi colleghi Ferri e Gianquinto. Questi

ultimi si oppongono al disegno di legge in esame, non solo per ragioni di legittimità costituzionale, ma anche perché ritengono che la prevenzione dalle persone pericolose alla pubblica moralità e sicurezza debba essere attuata, più che con norme particolari, con il progresso economico e sociale delle classi meno abbienti. Gli onorevoli relatori di minoranza non esitano a qualificare le norme contenute negli articoli del disegno di legge in esame « borboniche e fasciste » e redatte in modo da degradare la dignità del cittadino e, in genere, della persona umana.

In verità, non ho compreso queste affermazioni, perché non so fino a qual punto possa essere degradata la dignità degli oziosi e dei vagabondi abituali, di coloro che sono abitualmente dediti ai traffici illeciti, di coloro che per il loro tenore di vita e la loro condotta si deve ritenere che vivano abitualmente con i proventi dei delitti, con l'istigazione alla prostituzione, con il favoreggiamento della corruzione dei minori e con tutte quelle attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume !

Evidentemente si tratta di affermazioni polemiche. Infatti, l'affermazione che la diffida è un provvedimento che colpisce, innanzitutto, la dignità sociale e morale del cittadino, se può valere nel campo generale, non può certo aver vigore nei riguardi di persone socialmente pericolose.

Onorevoli colleghi, l'istituto dell'ammonizione e quello del confino, che un tempo si chiamava domicilio coatto e che con questo disegno di legge viene denominato vigilanza speciale, o divieto di soggiorno in una determinata località, o obbligo di soggiorno in un determinato comune, questi istituti – dicevo – si sono consolidati attraverso leggi ormai lontane nel tempo: a cominciare dalle leggi del 1865, del 1871 e del 1889, fino al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e al testo unico del 1931, che con questo disegno di legge si vuole riformare, in aderenza non solo ai principî costituzionali, ma anche al dettame della suprema magistratura della Repubblica.

Evidentemente, dire che noi ci troviamo di fronte a delle norme borboniche e fasciste da una parte e dall'altra addirittura anticostituzionali, significa affermare una cosa che, se può valere in campo polemico, non può certo servire di base per un sereno e obiettivo esame delle singole disposizioni di legge.

L'opposizione che circa settanta anni fa, cioè fin da quando si realizzò l'unificazione nazionale, si manifestò contro l'istituto della ammonizione o del domicilio coatto, si è svolta sempre più per motivi di agitazioni demagogiche che attraverso una seria e concreta corrente di dottrina e di convinzione politica. Credo che anche avversari di valore incommensurabile quali i colleghi che hanno redatto la relazione di minoranza, si debbano rendere conto di questa verità. Sono istituti quasi radicati nella storia del diritto italiano, per cui quella corrente abolizionistica di queste misure di prevenzione trovava il suo oppositore maggiore nell'autorità del Filangieri.

Infatti, il Filangieri, rispondendo alle accuse di molti illustri parlamentari, i quali sostenevano che gli istituti dell'ammonizione e del confino non avevano riscontro nelle altre nazioni, nel suo pregevole libro *La storia della legislazione* affermava il primato dell'Italia negli istituti giuridici: il fatto che altri Stati non li avessero, non rappresentava, né poteva rappresentare un motivo per abolirli e non svilupparli.

Ai colleghi dell'estrema sinistra, che nella relazione di minoranza insorgono, dal punto di vista giuridico ed anche dal punto di vista dell'opportunità politica, per contrastare il disegno di legge in esame, vorrei ricordare che, dopo l'applicazione della severa legge del 1871, salita al potere la sinistra (che aveva fieramente combattuto tanto l'ammonizione che il domicilio coatto), essa mitigò sì l'asprezza di alcune disposizioni ed aumentò le garanzie dei cittadini contro i possibili arbitrî della polizia, ma non pensò menomamente ad abolire questi istituti, che vennero invece conservati.

Ora, quando autorevoli parlamentari quali gli onorevoli Gianquinto e Ferri sostengono nel Parlamento italiano che questo progetto di legge (stralcio del progetto più ampio, che il ministro dell'interno aveva presentato per la revisione di tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sì da renderle aderenti ai precetti della Costituzione) costituisce non solo un attentato alla libertà ed alla dignità dei cittadini, ma soprattutto un ritorno alla barbarie, quasi al medioevo ed all'epoca borbonica, essi affermano cose che non corrispondono assolutamente a verità.

La prova migliore della bontà di questi istituti è data proprio dal fatto che essi si sono conservati nel tempo e sono stati sempre difesi, proprio in quest'aula, dai più brillanti ingegni e da coloro che reggevano le sorti del paese. Mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera su quanto l'onorevole Minghetti nella sua relazione al pro-

getto di pubblica sicurezza affermava a tale proposito. Oltre che ai vagabondi, oltre a coloro che ricavano il loro sostentamento dalle attività illecite, dai traffici di stupefacenti, dallo sfruttamento delle donne o dalla corruzione dei minorenni, il Minghetti sosteneva che il confino e l'ammonizione dovevano essere applicati anche ai « ciurmadori », a coloro cioè che vivono una vita spendereccia, senza che abbiano idonee fonti di ricchezza e che, secondo il Minghetti, attingono i loro mezzi a « mali acquisti o a rei guadagni », che si identificano nel delitto, nel furto e nella grassazione.

Chiariti brevemente questi concetti, io vorrei chiedere ai colleghi dell'opposizione che cosa è mutato dagli anni passati ad oggi. La legge del 1931, praticamente, non faceva che richiamarsi al precedente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926, il quale a sua volta si collegava alle leggi del 1913 e del 1889: quindi costituiva quasi lo sviluppo naturale dell'istituto attraverso i tempi.

Ma, indiscutibilmente, oggi vi è una verità che la stampa non si stanca mai di sottolineare e che ogni cittadino onesto apprende ogni volta con stupore e con rammarico. Possiamo noi negare che vi sono, nelle nostre popolose città, alcuni locali, sia pubblici, sia privati, che, in spregio alla moralità ed alle leggi, rappresentano il punto di convegno di noti ricettatori, di biscazzieri, di sfruttatori di donne, di spacciatori di stupefacenti che si qualificano, a seconda dei casi, mediatori, sansali, negozianti di gioielli? Tutta gente « impeciata » – scusatemi l'espressione – direttamente o indirettamente (e ciò per indicazione pressoché unanime dell'opinione pubblica) in ogni operazione delittuosa. Questi messeri, legati tra loro da una trama di interessi e di omertà, sono individui che spendono a piene mani il denaro che tutti sanno essere di provenienza illecita; individui che costituiscono l'elemento direttivo della delinquenza locale; individui che considerano la sanzione penale quasi l'infortunistica del delitto e che hanno, invece, un vero terrore dei provvedimenti di polizia.

In questa situazione (e di tali casi potremmo citarne a centinaia) noi non possiamo che plaudire al disegno di legge in esame. Noi vogliamo che, specie in certi ambienti malati e malsani, in cui si sviluppa il germe della corruzione e della delinquenza, la legge venga applicata e che sia una legge quanto mai snella, rapida ed efficace.

D'altra parte noi non possiamo accettare l'accusa di creare, con questa legge, organi soggetti all'arbitrio del Governo. Di fronte a questa accusa noi rispondiamo che quando queste leggi sono ponderate ed approvate dalle Camere, non può sussistere alcuna accusa del genere, in quanto il potere legislativo è il giudice naturale delle necessità sociali e dei mezzi che concorrono a sodisfarle

Sono convinto che è anche inesatto quanto si afferma nella relazione di minoranza, che cioè i governi a libera democrazia avrebbero il diritto più di reprimere che di prevenire. L'onorevole Gianquinto sostiene che solo se questi sospetti si concretano in prove e questi indizi si risolvono in attribuzioni specifiche di fatti, allora si deve denunciare all'autorità giudiziaria il cittadino indiziato e solo quando vi sarà una sentenza la coscienza pubblica potrà acquietarsi ed essere sodisfatta.

Onorevole Gianquinto, se questo concetto può essere esatto ed avere un certo fondamento rispetto ai sistemi di governo assoluti e dispotici, esso sarebbe falsissimo e pernicioso qualora si dovesse pensare che nei paesi retti da governi a democrazia libera non debbano esistere leggi preventive. « Lo Stato italiano – diceva in questa Camera un grande giurista e patriota, l'Imbriani, ribadendo ancora una volta il principio generale proprio durante la discussione della legge della pubblica sicurezza – ha il diritto di difendersi contro ogni violenza o già perpetrata o prossima ad esserlo ». Ed è appunto questo che noi vogliamo, perché l'opera di prevenzione nei riguardi delle persone pericolose alla moralità pubblica ed alla sicurezza sta alle leggi preventive come l'igiene sta alla medicina: per conseguenza, come l'igiene, quando è bene applicata, risparmia e allontana gran parte delle malattie, così l'opera di prevenzione risparmia alla vita sociale gli orrori del delitto, i dolori ed i danni della punizione.

Ma, onorevoli colleghi, io vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto importante, cioè sul fatto che erroneamente si ritiene che l'ammonizione debba essere considerata come una sanzione penale mentre così non è, in quanto è sempre revocabile proprio dallo stesso magistrato che la infligge, e non costituisce l'espiazione di una pena perché, come ben sapete, è solo una remora al mal operare.

Ma a distanza di tanti anni dalla emanazione della legge fondamentale del 1889, quando si muove l'accusa che il confino e l'ammonizione sono escogitazioni di governi reazionari, io debbo forse ricordare a voi, dalle menti acute e dalle coscienze giuridiche affinate, che il confino si perde nella notte

dei tempi, in quanto era praticato persino dal diritto romano con quella *relegatio in insulam* che in altri termini non era altro che il confino attuale. Furono i giuristi romani, i quali in sintesi seppero consacrare in pochi articoli tutta la sapienza del diritto e la filosofia scientifica, che riaffermarono questa *relegatio in insulam* prima che il codice sardo ed il codice penale del 1889 ne facessero il fulcro di una norma apposita contro le persone moralmente e socialmente pericolose.

Ma lasciamo questa digressione, onorevoli colleghi: io vi dico che, a distanza di tanti anni, non vi potrà essere nessuno, né in quest'aula né fuori, che possa seriamente sostenere quanto fu invocato allora a sostegno della teoria abolizionistica dell'ammonizione e del domicilio coatto, oggi denominato vigilanza speciale e obbligo o divieto di soggiorno in determinate località. La sorveglianza delle classi e delle persone pericolose alla società, secondo gli onorevoli Gianquinto e Ferri, dovrebbe farsi dalla polizia, ma non con le misure di prevenzione, in quanto la creazione di un buon personale di pubblica sicurezza, che conosca le abitudini e le attitudini di codeste persone, potrebbe senz'altro sortire l'effetto desiderato.

Questo, però, significa un po' divagare, onorevoli colleghi, perché noi non dobbiamo, soprattutto, dimenticare il grave rivolgimento che si è verificato in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Parecchie indiscutibilmente furono le ragioni dell'irrobustirsi della delinquenza. E noi ogni qualvolta discutiamo il bilancio della giustizia spezziamo una lancia contro i pericoli cui va incontro soprattutto la gioventù, questa tenera pianta che dal « tempo della dolce rugiada », come diceva il cantore inglese, è maggiormente esposta ai pericoli ed alla corruzione. Siamo proprio noi qui a reclamare una legislazione severa sulla stampa e sulla cinematografia. Ma una della cause dell'irrobustirsi della delinquenza, a mio avviso, si deve ricercare nell'abbandono riprovevole nel quale i passati governi liberali ed il regime dittatoriale ventennale, successivamente, hanno lasciato la scuola e l'educazione della gioventù, ostacolando in ogni modo l'insegnamento religioso e lasciando la gioventù italiana in balia dell'imperversare dilagante di alcune concezioni materialistiche. Avvenne così che coloro che avevano avuto una educazione morale rimasero saldi ed auspicarono una rivoluzione che potesse, migliorandola, salvare la società in rovina. Coloro che invece – ed erano decine e decine di migliaia di giovani – non avevano ricevuto questa educazione morale, si impantanarono nel brago della delinquenza e si sforzarono di accumulare ricchezze senza preoccuparsi dei mezzi per ottenerle.

Ma attualmente il pericolo è grave. Oggi vi è il fenomeno dell'urbanesimo che una legge lontana (del 1939), ora caduta in desuetudine, tentò di frenare. Da una parte, lo sviluppo industriale dei piccoli centri di provincia e dall'altra la sete di maggiori guadagni hanno fatto sì che molte folle di contadini si siano spostate dalle borgate o dai villaggi rurali verso la città. E queste masse immigrate, dopo aver pianto sui rovereti della prosperità perduta, alle volte si trovano in condizione di aver aperto una bottega o aver esercitato un'attività, ma sicuramente di aver perduto il peculio che avevano accumulato vendendo il campicello sterile e che tuttavia costituiva la loro gloria di sacrifici e di abnegazione.

In questa massa di immigrati vi sono centinaia di uomini che, pervasi da una gagliarda volontà, sono affiorati alla superficie e si sono ricostruiti una vita di onestà e di lavoro. Gli altri, invece, gli illusi, sono caduti ormai nella melma della grande città ove si è creato il semenzaio più turpe e più obbrobrioso della degradazione e della delinquenza.

Colleghi della sinistra, in questa situazione potete onestamente venire a dire che delle misure di prevenzione sociale siano antidemocratiche e anticostituzionali ? La relazione dell'onorevole Ruggero Lombardi contesta mirabilmente quali sono stati i punti di disaccordo della Commissione, dimostrando la carenza del diritto determinatasi dopo le decisioni della Corte costituzionale, con le quali si dichiararono non costituzionali le disposizioni del testo unico di pubblica sicurezza relative al confino, alla ammonizione, al rimpatrio con foglio di via obbligatorio ed alla diffida, ma si sollecitò da una parte il legislatore a provvedere in siffatta materia e dall'altra si è chiesto solamente che la decisione fosse motivata.

Vorrei concludere facendo un semplice richiamo. Noi da questi banchi, ogni volta che discutiamo una legge di portata sociale, sia essa di natura civile o di natura amministrativa, ovvero rifletta il diritto penale, parliamo di moralizzazione dell'amministrazione pubblica da un lato, della società civile dall'altro.

Qui si tratta di prevenzione nei confronti di individui pericolosi sospetti di vivere con il ricavato di azioni delittuose, e cioè nei

confronti dei prevaricatori o, come diciamo noi, basisti, i quali rappresentano degli elementi indispensabili per la perpetrazione del delitto e che, per abilità o fortuna, riescono il più delle volte a sfuggire agli accertamenti giudiziari ed a rimanere quindi impuniti. Ebbene, se anche l'autorità giudiziaria non può fare scendere su di essi il rigore della norma penale violata, tuttavia bisogna riconoscere che la pubblica sicurezza vede tra le pieghe dell'operazione criminosa queste persone, le quali nella preparazione e nell'esecuzione del delitto si pongono rispetto agli autori materiali con lo stesso rapporto di causa ad effetto.

D'altra parte ogni onesto cittadino, a mio avviso, dovrebbe poter dimostrare in ogni momento di quali mezzi viva; ed il solo fatto di vivere oziando nella ricchezza o nell'agiatezza smisurata costituisce una presunzione di immoralità che il ministro dell'interno ha raccolto, con virile coraggio, dal precetto di san Paolo.

Onorevoli colleghi, noi potremo discutere in sede di esame dei singoli articoli le varie disposizioni, dato che anche io sono d'accordo che certe formulazioni, dal punto di vista tecnico-giuridico, non sono perfette: erroneamente, infatti, si parla di gravame facendo riferimento al ricorso in corte di appello e di ricorso nel caso di ricorso in Cassazione. Si tratta di espressioni che avrebbero potuto essere meglio chiarite, ma questo è un campo che non interessa la discussione generale

La relazione di minoranza propone di non passare neppure all'esame degli articoli: ritengo tale proposta non solo inopportuna ma – lo dico senza irriverenza – addirittura inconsistente.

Gli istituti che la nuova legge disciplina, con norme rigorose ed agili, rispondono alle attuali esigenze di frenare la criminalità. Noi possiamo essere di parere diverso su quella che è la formulazione tecnica di una certa norma giuridica. Ma io penso che non vi sarà nessuno in quest'aula il quale, dopo aver compiuto un esame attento, scrupoloso dei vari articoli del disegno di legge, possa allontanarsi non solo dalla nostra tradizione giuridica, ma soprattutto da quell'aureo principio che Seneca dettava e che costituisce sempre il perno fondamentale e luminoso dell'attività legislativa: *qui parcet malis, nocet bonis*. (*Applausi al centro*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giustamente il relatore Ruggero Lombardi nella sua sotto tanti aspetti lucida relazione afferma che il disegno di legge, riguardante le persone «pericolose per la società», costituisce un tutto organico che può ben essere esaminato indipendentemente dalle molteplici altre norme riguardanti i poteri della pubblica sicurezza, quali quelle in materia di esercizi pubblici, spettacoli, industrie pericolose, prevenzioni di infortuni, raccolta di armi, autorizzazioni di polizia e simili.

Quali norme erano in precedenza in vigore a proposito di tali persone? Sono indicate con scrupolosa diligenza nella relazione. Il testo unico 23 dicembre 1888 ammetteva, all'articolo 85, che la pubblica sicurezza potesse ordinare il rimpatrio alla residenza dei cittadini, che destassero ragionevoli sospetti con la loro condotta e ciò anche con foglio di via obbligatorio e per traduzione forzata. Non era prevista la difesa del prevenuto, né la motivazione della decisione.

Anche l'ammonizione esisteva da allora (articoli 94 e seguenti). Poteva essere inflitta agli oziosi ed ai vagabondi abituali validi al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza. Per l'ammonizione occorreva l'ordinanza del presidente del tribunale, verificate sommariamente, per mezzo di testimonianza o di altra informazione, le cose esposte nella denunzia. Il presidente del tribunale non poteva emettere l'ordinanza se non inteso il prevenuto, il quale poteva addurre a difesa testimonianze e documenti. Contro l'ordinanza di ammonizione era ammesso reclamo solo per motivi di incompetenza.

Il domicilio coatto era ammesso dalla legge 1888 solo a carico di condannati per determinati reati. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, autorizzava la pubblica sicurezza ad emanare ordine di rimpatrio per fondati sospetti a carico di persone pericolose per l'ordine, la sicurezza pubblica, la pubblica moralità. Erano ammessi il foglio di via obbligatorio e la traduzione forzata.

Anche l'ammonizione e il domicilio coatto erano sottratti all'autorità giudiziaria e potevano essere inflitti su rapporto del questore, motivato e documentato, ad oziosi e vagabondi ed anche a persone designate dalla voce pubblica come socialmente pericolose. L'ultimo comma dell'articolo 164 autorizzava –

non obbligava – il questore a far precedere la denunzia per l'ammonizione o per il confino da una diffida.

Il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, riesaminata l'intera materia, prevede le seguenti misure di prevenzione: 1°) rimpatrio obbligatorio nel luogo di residenza, anche con divieto di ritorno nel comune onde avviene il rimpatrio; 2°) sorveglianza speciale della pubblica sicurezza; 3°) divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più provincie; 4°) obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Nei confronti di chi possono queste misure di prevenzione essere applicate? Nei confronti delle seguenti cinque categorie di persone: 1°) gli oziosi e i vagabondi abituali validi al lavoro; 2°) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3°) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4°) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso; 5°) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il rimpatrio obbligatorio si applicherebbe nei confronti di dette persone qualora le stesse fossero pericolose per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità. E le altre misure di prevenzione, nei confronti delle stesse persone qualora, nonostante la diffida del questore, non avessero cambiato condotta.

Ho parlato di diffida.

L'articolo 1, infatti, dispone che le persone innanzi elencate possono essere diffidate dal questore: « Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione » previste dalla legge.

Quando la persona sia stata infruttuosamente diffidata, può essere sottoposta ai provvedimenti di cui all'articolo 3 e cioè, come ho già detto, alla sorveglianza speciale, al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, all'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Desidero ora, dando un breve sguardo a tali norme, esprimere ancora più brevemente il mio pensiero in merito alle stesse.

Il rimpatrio obbligatorio è disciplinato dall'articolo 2, che è così redatto:

« Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato, e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

« Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

« Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

Ora, mi posso ingannare, ma forti dubbi ho nel mio animo circa la rispondenza di tale norma ai dettami della Carta costituzionale.

L'articolo 13 della Costituzione dispone che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Così dispone il terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, mentre l'articolo 16 così recita: « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ».

Ove sussistono tali limitazioni, dettate in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza, il cittadino può indubbiamente essere privato della facoltà di circolare e di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale e può, quindi, innanzitutto, essere rimpatriato.

Ma dove sono, nella specie, le norme limitatrici della libertà di circolazione stabilite dalla legge in via generale per motivi di sanità e di sicurezza? Nella specie, all'articolo 2, redatto così com'è, si avrebbero limitazioni per ordine amministrativo e non per

ordine legislativo, mentre la regola della legge deve imporsi anche nei confronti dei poteri dello Stato. Fino a quanto il potere esecutivo può direttamente turbare la libertà dei cittadini con ordini amministrativi, evidentemente le leggi, ai fini della libertà, restano – me lo si consenta – un lusso superfluo.

Vi è di più: il rimpatrio costituisce una evidente restrizione della libertà personale. Può (ecco un altro motivo della mia perplessità) disporre tale restrizione il questore, cioè l'autorità di pubblica sicurezza, o non deve piuttosto disporla l'autorità giudiziaria ?

La Corte costituzionale, con la sua sentenza del 14 giugno 1956, ha affermato.

a) che la frase « limitazioni che la legge pone in via generale », contenuta nell'articolo 16 della Costituzione, deve intendersi nel senso che la legge debba potersi applicare alla generalità dei cittadini, non a singole categorie;

b) che ai motivi di sanità e di sicurezza indicati nello stesso articolo 16 possono ricondursi anche i motivi di ordine, di sicurezza pubblica e di pubblica moralità indicati nell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza, dovendosi per «sicurezza» intendere quella situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza, e dovendo perciò ritenersi non dubbio che le persone pericolose per l'ordine o per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, di cui all'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza, costituiscano una minaccia alla sicurezza, indicata e così intesa nell'articolo 16 della Costituzione;

c) che la pericolosità in materia di ordine pubblico non può ricavarsi da semplici manifestazioni di natura sociale o politica, le quali trovano disciplina in altre norme di legge, bensì in manifestazioni esteriori di insofferenza e ribellione ai precetti legislativi e ai legittimi ordini della pubblica autorità, manifestazioni che possono facilmente dar luogo a stati di allarme o violenze indubbiamente minacciose per la sicurezza della generalità dei cittadini, i quali finirebbero col veder limitata la propria libertà di circolazione;

d) che la pericolosità in materia di moralità deve ricavarsi da manifestazioni immorali che risultino pregiudizievoli alla sanità o creino situazioni ambientali favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune;

e) che la parola « motivi » va intesa nel senso di fatti, per cui il sospetto, anche se fondato, non basta, in quanto, muovendo da elementi di giudizio vaghi ed incerti, lascerebbe adito ad arbitrî; donde, anche la necessità della motivazione del provvedimento.

f) che contrasta con l'articolo 13 della Costituzione il potere di ordinare la traduzione del rimpatriando, perché ciò viola quella libertà personale che è garantita da tale articolo.

Questo, nella sentenza predetta, la Corte costituzionale solennemente affermò, dichiarando quindi la illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o alla traduzione di persone sospette, nonché dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nella parte relativa al rimpatrio e alla traduzione medesima. Sembrerebbe, leggendo tale dispositivo, che la Corte abbia invece ritenuto costituzionalmente legittimo l'articolo 157 nella parte in cui dispone che l'autorità di pubblica sicurezza può far rimpatriare la persona sospettata per la sua condotta con foglio di via obbligatorio e laddove dispone che l'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato di ritornare nel comune dal quale fu allontanato. Senonché la Corte non pare si sia occupata della questione, per cui è da ritenersi che non l'abbia risolta. Si leggono, anzi, nella sentenza, periodi di colore non oscuro che fanno pensare quale sarebbe stato il pensiero della Corte, se le si fosse espressamente proposto il quesito. Sentano gli onorevoli colleghi:

« Il provvedimento del rimpatrio – si dice nella sentenza – deve specificare i motivi per dar modo alla stessa autorità di pubblica sicurezza e soprattutto alla autorità giudiziaria di accertare che il rimpatrio non sia stato disposto per ragioni politiche o per altri motivi non previsti dall'articolo 16 della Costituzione e dall'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza, e cioè illegalmente.

« In secondo luogo (è sempre la sentenza che ciò afferma) la motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l'esercizio del diritto di difesa. Tale diritto è garantito dall'articolo 24 della Costituzione per i provvedimenti giudiziari e non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni caso essere posto in grado di difendersi legalmente contro qualsiasi provvedimento dell'autorità, il che non può avvenire se non gli vengono contestati i motivi, cioè i fatti che lo hanno provocato ».

Stabilì inoltre la Corte, occupandosi della norma sull'ammonizione contenuta nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, che ritenne « sensibilmente limitatrici della libertà professionale » (cito le parole esatte della sentenza), che « non è davvero discutibile che nella sua regolamentazione attuale, l'ammonizione si concreti appunto nella restrizione di alcuni diritti fondamentali e, primo tra questi, quello della libertà della persona ».

Rilevò ancora che « tale regolamentazione si presenta in stridente contrasto con il precetto costituzionale che sottrae alla autorità amministrativa il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà professionale». E amministrativo appunto ritiene la Corte l'organo che dispone l'ammonizione.

Fu perciò che la Corte, con sentenza 19 giugno 1956, ritenne costituzionalmente illegittimi gli articoli dal 164 al 176, tutti fra loro connessi ed organicamente diretti alla emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa restrittivo della libertà personale, in aperto contrasto con la norma costituzionale.

Ora il provvedimento del rimpatrio, secondo l'articolo 2 del disegno di legge, è emanato dal questore, cioè da una autorità amministrativa e non dall'autorità giudiziaria e contro di esso non è in alcun modo e in alcun momento consentito all'interessato reclamo alcuno.

La relazione dell'amico Ruggero Lombardi contiene a questo proposito una davvero singolare affermazione. L'interessato – si dice dall'onorevole Lombardi – si può difendere. Ma sentite come: l'interessato non esegue l'ordine ed a seguito di ciò è denunciato. Può anche essere arrestato:non tradotto, lo so, perché la Corte costituzionale lo vieta, ma arrestato sì. Innanzi all'autorità giudiziaria egli si difenderà eccependo l'illegalità del provvedimento del questore.

L'articolo 2 commina per il contravventore l'arresto da uno a sei mesi. Questo articolo, secondo il relatore, finisce quasi col rappresentare una garanzia per l'interessato, perché « la disposizione mette in condizione colui che si ritenga ingiustamente colpito, di potersi difendere in quanto il giudizio penale non può sfuggire alla valutazione della legittimità dell'ordine di rimpatrio ».

Dunque, egli si può difendere: cioè, deve ricevere l'ordine, deve violare l'ordine, si deve fare arrestare, oppure si deve far tradurre in giudizio e dinanzi all'autorità giudiziaria può sostenere che l'ordine della questura è un ordine illegale.

Ora, o io non comprendo, o questa affermazione è veramente singolare. L'autorità giudiziaria non può sindacare il pronunziato dell'autorità amministrativa se non ai fini dei danni, per una precisa norma del contenzioso amministrativo. Ad ogni modo è certo che, se davvero il cittadino ha diritto alla tutela giudiziaria – come il relatore riconosce – questa deve intervenire allorché deve essere emanato l'ordine di rimpatrio, e non quando questo è già stato impartito e per di più è stato eseguito.

La Costituzione impone, invece, che il potere politico sia costretto ad esprimersi, nella forma certa, generale ed astratta della legge e che solo per il tramite di una magistratura indipendente dal Governo e dal Parlamento (e da ogni altro potere legale o extra legale) la legge possa essere tradotta in comandi specifici e concreti, che entrino nella sfera di libertà del cittadino.

Se avessi dovuto redigere io l'articolo, mi sarei espresso così: « Qualora le persone indicate nell'articolo precedente si trovino fuori della propria residenza, il questore può esortarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza. Ove non ottemperino all'invito e il rimpatrio sia opportuno per la tutela della sicurezza pubblica e della pubblica moralità, il questore può denunziare le persone anzidette al pretore, il quale può disporne il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontananti. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ». Con questa disposizione si salverebbero, a mio avviso, tutti i principî dettati dalla Costituzione.

Le altre misure di prevenzione sono disciplinate dagli articoli 3 e seguenti. Tali misure possono essere prese quando sia rimasta infruttuosa la diffida ed a mezzo del tribunale, in camera di consiglio, su denunzia del questore. I prevenuti possono difendersi presentando memorie e facendosi assistere da avvocato. Il provvedimento del tribunale è impugnabile avanti alla corte d'appello anche per il merito e avanti alla Cassazione per violazione di legge. Il disegno di legge prescrive le disposizioni che l'autorità giudiziaria può dare a vigilati e a per-

sone cui sia stata limitata la libertà di circolazione e stabilisce le sanzioni penali per i contravventori.

Anche qui molte perplessità mi turbano. Si disciplinano provvedimenti gravissimi, incidenti sulla libertà personale. sino a ridurla molto notevolmente. Si tratta, dunque, di punizioni. Ora tali punizioni sarebbero sì applicate dall'autorità giudiziaria, ma in base a vaghi e generici apprezzamenti di pericolosità. Ho un grande timore che si svuoti, approvandosi la norma così come redatta, la disposizione dell'articolo 25 della Costituzione secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto da lui commesso. Non possiamo, in una legislazione liberale, giocare sulle parole. Se si ritiene che vi siano dei fatti, che possano essere meglio colpiti col confino anziché col carcere, lo si dica. Ma i fatti devono essere previsti dalla legge nell'un caso e nell'altro. Fatti determinati occorrono, dalla legge nettamente preveduti, sì che il magistrato debba motivare in base ad essi, accertando se l'accusato li ha o meno commessi, e non in base ad affermazioni più o meno generiche.

Lo Stato non deve disarmare nella lotta contro la delinquenza. Deve essere invece armatissimo. Ma lo può essere senza violare i principî. È stato giustamente scritto che è questione di tecnica. Io mi sento portato a dire che è la tecnica della libertà e dobbiamo tutti adoperarci perché non sia dimenticata.

Non ho presentato in proposito emendamenti. Né ne presenterò. Nutro viva fiducia che la parola del ministro, espressione del vivido suo intelletto, della sua grande saggezza, del suo senso giuridico spiccatissimo, riusciranno a togliere dal mio animo le perplessità che lo agitano. Del che anticipatamente sin da ora vivamente lo ringrazio. (*Approvazioni a sinistra*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Adesione allo statuto della *International Finance Corporation* » (*Approvato dal Senato*) (2510):

Presenti e votanti 409
Maggioranza 205
Voti favorevoli . . . 244
Voti contrari 165

(*La Camera approva*).

e della proposta di legge:

VILLA ed altri: « Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra » (2014):

Presenti 409
Votanti 408
Astenuti 1
Maggioranza 205
Voti favorevoli . . . 298
Voti contrari 110

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Barontini — Bartole — Belotti — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffa — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caramia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concas — Concetti — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — Del Bo

— Della Seta — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fermando — De Marzio Ernesto — De Meo — De Totto — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Stefano Genova — Di Vittorio — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Greco — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guglielminetti.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — La Malfa — La Rocca — La Spada — Latanza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombari Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifero.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Penazzato — Perlingieri — Pertini — Petrilli — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preti — Preziosi — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romualdi — Ronza —Rosati — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schirò — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Semeraro Gabriele — Sensi — Simonini — Sodano — Spadazzi — Spadola — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vecchietti — Venogoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

Si è astenuto (sulla proposta di legge n. 2014):

Gorini.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bersani — Bettiol Giuseppe.
Di Bernardo.
Dominedò.
Galli.
Lucifredi.
Madia.
Negrari.
Romano.
Sampietro Giovanni — Scalìa.
Vigo.

(Concesso nella seduta odierna):

Larussa.
Benvenuti.
Terranova.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di prendere la parola su questo disegno di legge per due ragioni. Anzitutto per dichiarare la nostra opposizione al provvedimento, in quanto esso non risponde ai requisiti costituzionali, come ampiamente ha dimostrato la relazione di minoranza. La seconda ragione è data dal fatto che io appartengo a quella regione dove i provvedimenti di polizia, specie dopo l'« operazione Marzano », sono stati emanati in modo così ampio e arbitrario per cui riteniamo nostro dovere dimostrare come questo disegno di legge perpetui ancora quegli errori e un indirizzo che ha determinato quegli arbitrî e quelle ingiustizie che formarono oggetto di tante critiche.

Prima di entrare in argomento, premetto che noi non siamo contrari a una legge che miri a reprimere la delinquenza. Noi siamo per la legge che reprima la delinquenza, però noi vogliamo che questa legge sia nei limiti della Carta costituzionale, e non fuori. Ecco la ragione principale per la quale ci opponiamo a questo disegno di legge

Inoltre, questo Governo e quelli passati non hanno mai dimostrato la loro buona volontà di emanare in materia un provvedimento conforme alla Costituzione. Fin dal 1948 furono presentati vari progetti, anche di iniziativa parlamentare, ma il Governo si è sempre opposto a provvedimenti che regolassero la materia. Questo significa che il Governo non ha mai avuto la volontà di rispettare la Costituzione: e, se non vi fosse stata una sentenza della Corte costituzionale, questo disegno di legge non sarebbe al nostro esame. Ecco perché vi è un vizio di origine in questo disegno di legge

L'onorevole Amatucci si è meravigliato perché vi è un'opposizione nei riguardi di questo provvedimento. Evidentemente egli non si è ricordato dei precedenti in materia, o non ha voluto parlarne, in quanto egli stesso non avrebbe saputo come spiegare la condotta del Governo, dei vari governi, che non hanno mai voluto attuare una legge sulla base delle norme costituzionali

Cosa vuole il Governo con questo disegno di legge? Noi vediamo che il Governo si è preoccupato di dare una sodisfazione ai questori (che la sentenza della Corte costituzionale aveva privato del diritto di emanare provvedimenti arbitrari), restituendo loro quella potestà, quella onnipotenza che hanno avuto in passato in materia di provvedimenti di polizia. Con questo il ministro ha ritenuto di placare quello che è stato definito un allarme psicologico.

Ma il ministro, nel predisporre il disegno di legge, avrebbe dovuto anzitutto uniformarsi allo spirito della Costituzione e alla sentenza della Corte costituzionale; cosa che non ha fatto, come lo stesso onorevole Colitto ha rilevato poco fa. Ecco perché noi diciamo che il ministro non si è preoccupato della Costituzione, ma si è preoccupato solo, ripeto, dell'allarme psicologico provocato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Il ministro, quindi, invece di rispettare la Costituzione, come è suo dovere, invece di applicare la legge e di tutelare i diritti del cittadino, la sua dignità, la sua personalità e la sua libertà, presenta al Parlamento un disegno di legge che restituisce, sotto altra via, ai questori quel potere ingiustificato, quella possibilità di arbitrio che avevano perduto dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Noi diciamo che in questo modo il ministro è venuto meno al suo dovere di fronte al paese e di fronte a se stesso, perché nel presentare un provvedimento di legge diretto ad assicurare l'ordine pubblico e a tutelare la moralità pubblica, nello stesso tempo avrebbe dovuto preoccuparsi di garantire i cittadini, come vuole la Costituzione e come vogliono le leggi dello Stato, dagli arbitrî che possono essere commessi nei loro riguardi. Che cosa dice l'articolo 1 del disegno di legge?

« Possono essere diffidati dal questore: 1°) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; 2°) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3°) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti e con il favoreggiamento, ecc.... ». Evidentemente, noi non possiamo fare a meno di domandarci: il questore, in base a quali criteri e in seguito a quale giudizio, può ritenere una persona sospetta nelle condizioni di essere diffidata? Certamente questo giudizio lo formuleranno gli agenti di pubblica sicurezza. Noi abbiamo una profonda esperienza in queste cose, sappiamo quante volte gli agenti di pubblica sicurezza, o per vendetta personale o per altri rapporti sorti tra loro e questi cittadini, sottoscrivono verbali di polizia che non corrispondono alla realtà, ma tendono soltanto a colpire determinate persone.

Onorevole sottosegretario di Stato, ella ricorderà senz'altro il famoso processo di Cirella, alla conclusione del quale furono emanate ben 12 condanne all'ergastolo nei confronti di persone che poi lo stesso magistrato inquirente riconobbe essere innocenti. Furono in quella occasione emanate le condanne più mostruose che gli annali giudiziari ricordino. Ebbene, quella sentenza fu emanata perché gli organi di polizia deviarono coscientemente il corso della giustizia. Ora, questa sentenza è stata ripresa in esame ed è stata iniziata un'inchiesta. Ripeto: quella sentenza fu il frutto di rapporti illeciti fra agenti di pubblica sicurezza e persone che volevano vendicarsi contro coloro che poi furono condannati all'ergastolo.

Questi fatti avvengono nell'attività esplicata dai nostri organi di polizia. Quindi, questo potere discrezionale non è affidato in realtà al questore che, del resto, non sarebbe in grado di conoscere e valutare direttamente le persone, ma soltanto agli agenti di polizia attraverso i loro rapporti. E allora, come si garantisce che il cittadino non venga colpito ingiustamente?

L'articolo 1 deve essere modificato. Noi siamo contro la diffida perché come essa è formulata costituisce un atto che offende, colpisce e limita la libertà del cittadino. Col mio emendamento propongo: « Possono essere diffidati dal questore, previo parere favorevole del giudice di sorveglianza... ». In tal modo il cittadino ha la garanzia, per lo meno, che il magistrato ha esaminato i documenti presentati per colpirlo con la diffida.

L'onorevole Ruggero Lombardi nella sua relazione, a proposito dell'articolo 4, dice che il cittadino portato dinanzi al magistrato per potersi discolpare può addurre anche testimoni. Ma il suddetto articolo recita: « L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore ». Non si parla di testimoni. Come può dunque il relatore per la maggioranza affermare che è indubbio che non possa essere negata la prova testimoniale all'individuo chiamato davanti al magistrato per essere giudicato meritevole o no del provvedimento di polizia? Questo dimostra la mancanza di garanzie per il cittadino che si trova di fronte agli organi giudiziari o di polizia.

L'articolo 8 poi così recita:

« I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

« All'uopo, il questore trasmette, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

« Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i 15 giorni successivi ».

Onorevole sottosegretario, i provvedimenti emanati dalla commissione per il confino di polizia finora sono stati adottati secondo una legge che il Governo stesso, avendo presentato il disegno di legge ora in discussione, ritiene incostituzionale. Ma questo disegno di legge, rispetto alla legge in vigore, è sostitutivo e non modificativo; esso, entro l'ambito costituzionale, sostituisce quella legge che era fuori della Costituzione. Allora, qual è la posizione di coloro che sono stati mandati al confino applicando la legge incostituzionale, come tale riconosciuta anche dal Governo? Essi sono ingiustamente, incostituzionalmente al confino di polizia. Per coerenza legislativa, voi del Governo avreste dovuto mandarli a casa nel momento stesso della presentazione del disegno di legge, salvo poi deferirli al magistrato, qualora nel frattempo non avessero dimostrato di essersi ravveduti attraverso la loro buona condotta. Voi avreste dato loro la possibilità di riabilitarsi. Invece avete voluto perpetuare il provvedimento del confino di polizia, che era stato applicato in base ad una legge da voi stessi riconosciuta incostituzionale. E allora commettete un'ingiustizia non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista umano, perché negate la possibilità a tutti i confinati, dopo 1 o 2 anni di confino, di tornare a casa e di riabilitarsi di fronte alla società.

Questo è un atto che non si concilia con il sentimento che deve animare il legislatore, il quale deve sempre andare verso il colpito, perché questi abbia la possibilità di emendarsi.

Voi, ripeto, mantenendo al confino queste persone e convalidando i provvedimenti di polizia, emanati un tempo dalla commissione del confino di polizia in base ad una legge incostituzionale, avete negato loro la possibilità di tornare fra i loro cari e di dimostrare che si sono ravvedute e che non vogliono più ricadere sotto le grinfie della pubblica sicurezza. Per questa ragione io affermo che l'articolo 8 deve essere soppresso, ed in tal senso presenterò un emendamento che

mi auguro la Camera voglia accogliere, perché esso risponde a criteri giuridici ed umani.

Ho parlato brevemente perché altri colleghi prenderanno la parola dopo di me; ho voluto toccare quei punti che ritengo più interessanti e sui quali doveva essere richiamata l'attenzione della Camera perché riesamini questo disegno di legge nella sua essenza giuridica ed umana.

Il questore è un uomo come tutti gli altri e può anche sbagliare. Questa è la prospettiva che noi dobbiamo sempre avere di fronte. È necessario quindi far sì che la sua opera non sia discrezionale, insindacabile; occorre impedire che egli possa agire a suo piacimento, non basandosi nemmeno sulla propria esperienza e sulla diretta conoscenza di fatti, ma su rapporti che gli pervengono da altre persone. Dobbiamo cercare, in ossequio alla volontà del legislatore costituente, di garantire i diritti dei cittadini, rispettando la loro libertà, la loro dignità e la loro personalità. Soprattutto la diffida, la quale ripete sotto altra forma i provvedimenti di polizia previsti dalle passate leggi incostituzionali, deve essere riveduta. Rettificando il testo che ci è pervenuto dal Senato nei punti sui quali mi sono soffermato, la Camera compirà opera saggia e di oculata prudenza (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidero premettere che parlo a titolo personale. Sulla questione oggetto del nostro esame sono intervenuto diverse volte, e precisamente tutte le volte che abbiamo esaminato il bilancio dell'interno: infatti ho sempre preso posizione contro l'istituto del confino di polizia, che oggi ci viene propinato in una legge che dovrebbe essere da noi approvata e che potremmo definire legge-stralcio delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti, onorevoli colleghi, siamo a questo punto: dopo 10 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e... democratica, questi governi sedicenti democratici continuano ad usare la legge di pubblica sicurezza che hanno avuto in eredità dal passato regime, contro il quale non vi sono state bastevoli contumelie per dire quanto fosse dittatoriale ed oppressivo.

Non si è sentito il bisogno di rinnovarla da capo a fondo, di metterla a posto con la Costituzione. Nulla: si è continuato ad applicarla con una straordinaria disinvoltura, sino a quando non è intervenuta la Corte costituzionale a dire molto chiaramente, a proposito dell'ammonizione e del rimpatrio obbligatorio, che questi due provvedimenti di carattere amministrativo violano apertamente la Costituzione.

Lo ha ripetuto or ora egregiamente l'onorevole Colitto ed io mi risparmierò pertanto di leggere qui, come mi ero preparato a fare, le sentenze emesse al riguardo dalla Corte costituzionale. Il collega Colitto è stato chiarissimo, non ha dato luogo ad alcun dubbio; e, nel parlare dell'ammonizione, è evidente che egli intendeva anche alludere a tutto ciò che all'ammonizione si confa, che con l'ammonizione convive; intendeva cioè alludere essenzialmente al confino.

Il Governo, paventando che la Corte costituzionale, da un momento all'altro, potesse emettere un'altra sentenza altrettanto drastica contro il confino, ci presenta questa legge per tentare di rientrare nella legalità costituzionale, mentre invece ne rimaniamo bellamente fuori. Onorevoli colleghi, ciò che questo disegno di legge vorrebbe disporre è veramente grave, perché riproduce le stesse norme previste dalla legge di pubblica sicurezza, specie per ciò che riguarda il confino di polizia.

Il peccato originale di questa legge sta nel voler porre l'autorità giudiziaria nelle condizioni di dover giudicare non in base ad un reato, ma su un semplice sospetto di reato. Il punto debole di questo testo di legge è tutto qui. Una volta che si procede in base ai rapporti della polizia, il giudice sarà indotto ad accettare per buono tutto ciò che gli avrà scritto la polizia nei suoi rapporti; e noi sappiamo, onorevoli colleghi, che non sempre ci si può fidare di tali rapporti.

Sulla incostituzionalità della legge vi è veramente da sbalordire! Basti riflettere che il provvedimento della diffida, pur essendo limitativo della libertà personale, rimane affidato all'arbitrio della polizia in aperto contrasto con il dettato della Costituzione. L'onorevole Colitto lo ha chiaramente dimostrato. Ma che leggi sono queste? Noi dobbiamo promuovere delle leggi le quali rientrino nella Costituzione; abbiamo anzi il dovere di modificare quelle preesistenti quando non siano costituzionali. Come possiamo approvare leggi incostituzionali nello spirito e nella sostanza?

Questa non è maniera di presentare le leggi, onorevoli signori del Governo!

L'articolo 2 dice: « Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica » (lo dite sempre, la polizia) « o per la pubblica moralità e si

trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare ».

Devo spendere anch'io delle parole ? No ! Ha parlato egregiamente l'onorevole Colitto: si urta terribilmente contro l'articolo 16 della Costituzione, che leggo per ricordarlo a me e a voi: « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ». Cioè non si può fare la limitazione singola.

Continua l'articolo 16 in questi termini: « Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche ». Allora, onorevoli colleghi, quando abbiamo dimostrato alla luce solare che già il primo ed il secondo articolo di questo disegno di legge sono fuori della Costituzione, non so come si possa insistere a presentarcelo come accettabile.

Articolo 3: « Alle persone indicate nell'articolo 1 » (quelle che deve ritenersi vivano abitualmente ecc.) » che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune ». Siamo cioè al confino.

Chi sarà a stabilire se l'individuo diffidato ha cambiato o non ha cambiato condotta ? La polizia. Su quale base procederà ? Su quali elementi ? Sulle voci raccolte dal pubblico, sul sospetto. Siamo sempre lì ! È possibile andare avanti di questo passo ed accettare una legge come questa ? Non è possibile. Vi è apparentemente la garanzia del tribunale. Dico apparentemente perché il tribunale è sì una garanzia, ma non può lasciarci tranquilli ove si tenga presente che il magistrato viene messo nelle condizioni di non avere prove di fatto. Da che mondo è mondo, i magistrati giudicano e puniscono l'individuo che si è macchiato di un reato, non quello che la polizia indica siccome sospetto di averlo potuto commettere !

E quale difesa può avere questo povero individuo che viene portato dinanzi al magistrato per essere inviato al confino di polizia ? Dice la legge: può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato procuratore in un procedimento che si conclude in camera di consiglio, cioè in un ambiente ristretto e senza pubblico.

No, signori ! Quando si tratta di mandare per 5 anni un povero sventurato al confino (che poi può essere press'a poco carcere, come vi dirò), il giudizio non può svolgersi *in camera charitatis !*

Se il magistrato deve intervenire, se pronuncia del magistrato deve esservi, si faccia un processo pubblico ! Se chi vende latte annacquato vien condotto dinanzi al pretore e giudicato alla presenza del pubblico, a maggior ragione, nel caso di cui ci occupiamo, all'accusato deve essere pubblicamente contestata l'accusa e deve rendersi noto il rapporto della polizia. Nel pubblico vi potranno essere persone che vivono nell'ambiente dell'accusato e che potranno, in coscienza, dire se il rapporto corrisponda al vero o se, invece, si tratti di una montatura, anche di una montatura politica. Deve esservi il controllo del pubblico ! Se di sospetti e di voci pubbliche si deve discutere, che questo pubblico assista e che il dibattito sia pubblico, con tutte le possibilità di prova e di difesa per l'accusato !

Onorevoli colleghi, queste sono deficienze che non si possono colmare e che non si possono accettare. Voi potrete far passare questa legge con un colpo di maggioranza, ma vi sarete macchiati di una grave colpa, perché certi arbitrî il Parlamento non può accogliere ed avallare col proprio voto !

E ancora: « Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento ». Dunque, si giudica un uomo a piede libero, gli si infliggono 5 anni di confino, gli si riconosce il diritto di ricorrere alla corte d'appello, e non si sospende la pena, cioè il confino ! E quando mai si è sentito ciò ? In qualsiasi giudizio contro un imputato a piede libero, finché pende un ricorso in appello l'imputato rimane a piede libero. Né mi si venga a dire che ci possiamo trovare dinanzi al caso di individui pericolosi, perché in tale evenienza soccorre il disposto dell'articolo 6 della legge che stiamo esaminando, che conferisce al magistrato la possibilità di mandare in prigione il confinato. Esso dice infatti che, « ove sussistano motivi di particolare gravità, il magistrato può disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario ».

E passo all'articolo 8, il cui contenuto è pure, a mio giudizio, da giudicarsi incostituzionale.

Perché mai coloro che sono stati mandati al confino prima dell'entrata in vigore di

questa legge, in applicazione di una legge anticostituzionale, devono restarvi ed essere esaminati dalla magistratura con un procedimento diverso da quello previsto dalla legge che stiamo esaminando ?

Siano restituiti alle loro famiglie tutti coloro che oggi si trovano al confino. Il questore competente poi, se lo crederà e se lo riterrà opportuno, potrà infliggere loro la diffida e, qualora non si ravvedano, proporli per l'ammonizione o per il confino al competente tribunale. Ma trattenere costoro al confino è veramente immorale, oltre che illegale.

SALA. Tanto più che nel frattempo l'ex confinato può essere diventato democristiano

CUTTITTA. Questa è un'altra questione.

Vi ho esposto brevemente il mio pensiero, onorevoli colleghi, e ripeto che il magistrato non può giudicare in base a sospetti e che non sempre si può aver fiducia sull'operato della polizia. Non ho motivo di pensare che i sistemi con i quali si scelgono le persone da mandare al confino possano cambiare in avvenire. Potrà cambiare la procedura, se la legge andrà in vigore; ma l'organo che dispone rimane sempre lo stesso, la polizia. E qui l'esperienza ci dice che si fanno delle discriminazioni. Esistono i cosiddetti « intoccabili »: se volete saperlo, posso aggiungere che sono i grandi elettori di alcuni deputati della maggioranza.

A maggior ragione, dunque, dobbiamo stare in guardia con un provvedimento di questo genere. Noi non possiamo assolutamente accettare questa legge, che lascia praticamente alla polizia l'arbitrio di denunziare questa o quella persona a seconda che sia protetta o meno.

Con qualsiasi governo e in tutti i paesi del mondo è inevitabile, purtroppo, che la polizia prenda ordini dal Ministero dell'interno. Da che mondo è mondo, sotto qualsiasi regime, la polizia deve purtroppo ubbidire sempre alle direttive, scritte o verbali, che vengono dall'alto. È umano che la polizia usi dei riguardi verso gli esponenti dei partiti che sono al governo. Non è possibile negarlo. È il legislatore che deve evitare di mettere la polizia in queste condizioni.

Fa sorridere poi quell'articolo della legge dove si dice che il presidente del tribunale deve ammonire il vagabondo a trovarsi un lavoro ! Qui sarebbe facile una tirata demagogica. Se sapeste quanta gende cede a qualche tentazione e commette qualche piccolo furto sol perché è disoccupata ! Lo prova il fatto che in certe province, dove sono stati eseguiti rilevanti lavori pubblici e si è potuta occupare una grande massa di braccianti, la delinquenza è diminuita fino quasi ad annullarsi ! Assicuriamo il lavoro ai molti disoccupati, e vedrete che i reati andranno diminuendo, perché gli uomini non sono cattivi per indole o per abitudine ma spesso lo diventano per dolorosa necessità

E vorrei raccontarvi il caso di una persona della quale mi sono molto interessato allo scopo di evitare che fosse mandata al confino

Cinque anni addietro questa persona aveva avuto un piccolo precedente penale Si trovava in provincia, se ne è venuto a Palermo dove ha trovato lavoro da manovale pur essendo un uomo di età, si è rifatto una vita; allorché è stata ultimata la costruzione dello stabile in cui egli lavorava, il proprietario della costruzione gli ha dato il posto di portiere. Essendo avanzato negli anni, l'impresario edile lo ha adibito al posto di guardiano del cantiere.

È venuta la « ventata » del prefetto di Palermo che doveva aggiustare chissà quante cose, e questo galantuono (dico « galantuomo » perché cinque anni di buona condotta possono dare la riabilitazione e la qualifica di galantuomo anche a chi ha peccato) è stato colpito dal provvedimento di confino. Sono andati personalmente dal prefetto per perorare la sua causa. Gli ho lasciato una memoria scritta, ma, nonostante ciò, gli sono stati inflitti cinque anni di confino !

E questo perché ? Perché il fratello è latitante ! Non potendolo trovare, hanno preso il fratello che si era rifatta una vita a Palermo e gli hanno dato cinque anni di confino di polizia. La giustificazione è stata questa: con questo provvedimento faremo il vuoto intorno al latitante. Ma questo non è un modo di ragionare ! Queste sono vere aberrazioni !

In conclusione: la polizia nella propria azione è spesso costretta a fare discriminazioni di ordine politico; a volte insiste nel perseguire individui anche quando questi si sono indirizzati sulla via buona per redimersi ! Stando così le cose, non è possibile che noi possiamo consentire che vada in vigore una legge di questo genere.

Con questa legge si è tentato di rientrare nella Costituzione. L'onorevole Colitto, di parte liberale, ha dimostrato, in modo chiarissimo, che la legge è anticostituzionale. Noi non la possiamo approvare !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marilli. Ne ha facoltà.

MARILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, del disegno di legge ora all'esame della Camera si è discusso già, con una certa ampiezza, al Senato, principalmente approfondendone le peculiarità giuridiche e costituzionali; anzi, l'onorevole ministro, nell'iniziare la sua replica conclusiva della discussione generale al Senato, ebbe a rilevare come quella fosse stata quasi esclusivamente una discussione fra avvocati, e aggiunse: « È difficile intendersi fra avvocati ». Poiché tale affermazione è fatta da un insigne cultore del diritto, non mi permetto dubitarne.

D'altra parte, anche le due relazioni che sono state sottoposte alla nostra riflessione sembrano, a me non cultore del diritto, ampie e, ciascuna per il suo verso, esaurienti. Intendo perciò solo brevemente sottoporre all'esame dei colleghi e dell'onorevole ministro alcune considerazioni sull'efficacia e sull'utilità del disegno di legge sottopostoci dalla Commissione nel testo modificato dal Senato, in dipendenza della situazione reale politica e sociale del nostro paese e quindi in dipendenza delle funzioni cui debbono rispondere gli strumenti legislativi, nell'ambito del dettato costituzionale. I quali strumenti non possono, né debbono, a mio parere, essere subordinati alle velleità e alle carenze del potere esecutivo o alle appendici di questo.

Pericolosa suggestione sarebbe, invero, pensare di ovviare, con una legge puramente strumentale, alla « crisi psicologica di allarmanti proporzioni » che, secondo il ministro, si sarebbe determinata fra i tutori dell'ordine. Certo tale crisi può essere una realtà; a ciascuno di noi infatti è avvenuto di sentire esprimere opinioni siffatte: il rammarico cioè di vedersi sfuggire dalle mani troppo comodi mezzi di esercizio della funzione della polizia da parte di funzionari più o meno nostalgici della « perfezione » del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Però più che cedere a tali suggestioni occorre avere la capacità di trovare strumenti che aiutino il potere esecutivo e la polizia a contribuire al formarsi di uno Stato moderno, progredito, sempre più distaccantesi dalla concezione borbonica e fascista.

Né basta affermare e ripetere, con parole in parte mutate, l'attuale validità di istituti respinti dalla Corte costituzionale, ritenendo che ciò sia necessario per risolvere una situazione sociale che non è mutata; che, anzi, peggiorerebbe. Il relatore per la maggioranza infatti afferma, a proposito della repressione delle attività illegittime, che « trattasi di un compito sempre più necessario e delicato da esercitare nei confronti di quelle persone che vivono ai margini della società, con attività contraria, ecc. », e aggiunge: « È tutta una categoria di persone che agisce e si muove con le attività più diverse, che aumenta con l'ingrossarsi degli agglomerati, ecc. ».

Secondo il relatore questo moltiplicarsi delle attività delinquenziali dovrebbe registrarsi nei grossi agglomerati; ma l'onorevole ministro ci avverte che non è così: i circa 2 mila fra ammoniti e confinati – ha riferito il ministro al Senato – non si trovano nel nord d'Italia, ma nel Mezzogiorno; e ha aggiunto che nelle regioni del nord d'Italia siamo al di fuori di questa statistica. La metà di questi casi sembra che si abbia in Sicilia; poi viene la Calabria, e più lontani il Lazio, la Campania e la Sardegna.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

MARILLI. Sembrerebbe, allora, che diffida, foglio di via, divieto di soggiorno, sorveglianza speciale cioè ex ammonizione, obbligo di soggiorno in un determinato comune, cioè ex confino (mutano le parole, ma la realtà è ancora quella) siano mezzi necessari solo per una parte d'Italia e non servano nelle altre parti, anzi che in quelle sono inutili. Il numero di questi casi, considerato in assoluto, apparirebbe quindi non enorme e non preoccupante, e le statistiche ci dicono che non esistono queste necessità di intervento in due terzi delle regioni italiane. Le statistiche, tuttavia, ci dicono anche che i due elementi, causa ed effetto, non concordano; cioè non vi è proporzionalità fra le attività delinquenziali e i provvedimenti di polizia preventiva negli agglomerati urbani; dove pure è vero, come dice il relatore per la maggioranza, che vi sono situazioni delinquenziali che vanno represse, che vanno prevenute. Non vi è, quindi, bisogno di ricorrere ai mezzi previsti dalla legge oggi in discussione in alcune regioni, benché l'attività criminosa in esse non sia inferiore, anzi a volte superi quella che le statistiche registrano là ove a questi mezzi si fa normale ricorso.

Il fatto è che in realtà alcune attività criminose, delle quali si preoccupa il disegno di legge e che avvengono nel nord e nei suoi grandi centri, sono analoghe, nella forma, (contrabbando, traffici illeciti, ecc.), a quelle che si manifestano nel mezzogiorno e soprattutto in Sicilia. Diversa, però, è la matrice che le rende possibili, anche se sono di natura analoga. Nel nord, può anche trattarsi, come dice il relatore per la maggioranza, di persone

che vivono ai margini della società e così via, categoria che aumenta con l'ingrossarsi degli agglomerati sociali e urbani. Ma, guarda caso, a questo aumento non corrisponde un aumento di diffide, di ammonizioni, di assegnazioni al confino: anzi questi provvedimenti sono andati diminuendo fin quasi a scomparire nel nord dalla caduta del fascismo in poi.

Scomparsi i provvedimenti di più chiara repressione politica, all'attività delinquenziale si risponde ormai nel nord d'Italia (si rispondeva anche prima, perché questi provvedimenti avevano natura tipicamente di repressione politica quando si usavano anche nel nord) con la misura ordinaria della denuncia al magistrato; mentre per il meridione, per la Sicilia in particolrare, e in misura minore per la Calabria, per la Sardegna, e in parte per la Campania e per il Lazio, questi provvedimenti, queste sanzioni poliziesche sembrano ancora necessari. Perché? Forse perché questa via dovrebbe essere battuta dalle iniziative meridionalistiche del Governo? La realtà sembra a me che stia (poiché ho parlato già di suggestione) nella suggestione che esercita ancora il vecchio modo della classe dirigente di considerare la questione meridionale e di affrontarla o non affrontarla.

Ed è triste dover considerare che è ancora il modo, nelle sue basi fondamentali di cui parlavano Sonnino e Franchetti nel 1866, cui più tardi accennava Colaianni, è triste, ripeto, dover considerare che questo modo ha ormai qualche cosa di anacronistico. Poiché da uno stato di soggezione delle masse contadine, che rendeva logico obiettivamente e storicamente in quella situazione l'agire della mafia rurale, si è passati già dopo l'altro dopoguerra e ancora di più, con una guida più efficace, in questi anni, ad uno stato di avanzata lotta delle masse contadine che ha in gran parte ridotto e, in certe zone, fatto scomparire il fenomeno della mafia rurale e della delinquenza nelle campagne; di quella mafia, cioè, di quella delinquenza che non si poteva colpire, e non si può colpire dove ancora sussiste, con i mezzi ordinari, perché non si debbono e non si vogliono colpire i suoi centri di organizzazione spesso lontani, a volte fuori della Sicilia, fuori dell'ambiente ove essa opera.

Ma proprio perché, usando ammonizione e confino, anziché il codice penale e il mezzo ordinario della denunzia al magistrato, si colpivano e si colpiscono gli stracci, anzi spesso si salvaguardano così da pene più gravi, mentre non si sono mai colpiti i centri di organizzazione di quelle persone, proprio per questo, penso, il fenomeno si ripresenta in forme nuove accanto alle vecchie che ancora sussistono.

Onorevoli colleghi, tutta l'opinione pubblica, la stampa, anche quella straniera, anche scrittori stranieri, sono rimasti impressionati da una serie di atti criminosi – alcune decineche si sono susseguiti in una parte della Sicilia gli scorsi mesi.

Le vittime e i colpevoli, questi poi successivamente vittime, fanno parte dell'ambiente del contrabbando, dei traffici illeciti, è vero; ma fanno anche parte del mercato dei pubblici appalti, dei magazzini generali, dell'ambiente in cui si muovono i gruppi monopolistici, dei rompitori di scioperi, dei guardaspalle di alcune persone grosse anche politicamente. Essi provengono generalmente, e alcuni ne fanno parte ancora, dalla vecchia mafia rurale, gente tutta fornita di legalissimi porto d'armi, amici tutti e protetti da chi fa avere i porto d'armi, le concessioni di appalti, di chi facilita le vendite delle terre. Il ministro e i sostenitori del Governo queste cose le sanno certamente, le sanno molto bene anzi. A conferma della validità della tesi sostenuta dai fautori di questa legge, si dice però che se avvengono queste cose, e proprio perché avvengono, non bisogna abbandonare le possibilità di repressione che dava la vecchia legge di pubblica sicurezza; se mai bisogna cercare o fingere di adeguarla ai dettami costituzionali, ma, per carità, non aboliamola poiché essa è lo strumento che serve per fronteggiare queste situazioni.

Non vi è dubbio che fra i fautori di questa legge vi è certamente il prefetto di Palermo che ha usato ed abusato dell'istituto del confino (istituto già condannato dalla Corte costituzionale quando egli lo usava; quando infatti essa si è pronunziata contro l'ammonizione, si poteva prevedere che a maggior ragione si stava pronunciando contro il confino) per colpire indiscriminatamente vittime e colpevoli e, si dice, per mettere al sicuro alcuni che non debbono parlare; agendo così indiscriminatamente che in alcuni centri, per esempio, egli ha fatto delle retate fra una serie di sospetti che di sospettabile null'altro avevano se non di aver sostenuto durante le elezioni amministrative – vedi il caso di Altofonte – delle liste di dissidenti democristiani. Questi sono casi particolari, ma il clima rimane quello cui ho fatto cenno. D'altra parte, per un qualche motivo il prefetto Migliori – il migliore prefetto evidentemente in questa situazione che si vuole por-

tare avanti – che doveva essere trasferito da Palermo, non lo è stato.

In questa situazione probabilmente da parte di alcuni anche in buona fede si pensa che, come ci vuole una legge che ridia validità all'istituto dell'ammonizione, del domicilio coatto, ora confino, ora obbligo di permanenza in un determinato comune, ecc., così ci vuole il soggetto strumentale che possa applicare questa legge. Certo, una polizia adusata a intervenire per questa via, quando si sente sfuggire questo mezzo di operare, si trova in quella crisi psicologica della quale ha parlato in un suo discorso il nostro ministro dell'interno. Certo, è anche vero – e lo si deve dire – che questo ambiente ed i centri di organizzazione di esso hanno bisogno nei loro bassi ranghi di oziosi e di vagabondi. Ma questi trovano il loro motivo di delinquere e, aggiungo, certe situazioni trovano la loro ragione di essere, nella organizzazione di questo mondo equivoco, che trae alimento proprio dal modo in cui si vogliono utilizzare determinate leggi.

Ma io penso anche un'altra cosa. In Sicilia, dove in questi ultimi tempi, ancora prima che voi presentaste questa legge, si è fatto largo uso della vecchia legge già incostituzionale, abbiamo uno statuto il quale sopprime le vecchie circoscrizioni provinciali, nonché gli organi e gli enti pubblici che ne derivano, in virtù dell'articolo 15, e che devolve i poteri per mantenere l'ordine pubblico al presidente della regione a mezzo della polizia di Stato.

Di conseguenza, il modo con cui si è incoraggiato per esempio il prefetto di Palermo ad usare così largamente della misura del confino, modo che s'inquadra nel clima creato per preparare questa legge, è doppiamente equivoco, ed in Sicilia viene doppiamente condannato da giuristi insigni i quali hanno preso posizione su questa questione, da organi di stampa, nonché da grandi organi di informazione dell'Italia settentrionale e di Roma.

E non è un caso, a mio avviso, che in questo clima, in questa situazione un po' equivoca, allorché al parlamento siciliano si è discusso di quegli atti criminosi, di quella situazione difficile, e si è chiesta da parte dei deputati di sinistra un'inchiesta per individuare e colpire i centri di organizzazione che stanno lontano, talvolta a Roma, e che si salvaguardano con la misura del confino nei confronti degli stracci, la proposta non sia stata accettata dai deputati della maggioranza, i cui colleghi qui sono favorevoli all'istituto del confino, in quanto si temeva che un'inchiesta di quel genere avrebbe potuto far venire fuori dei grossi scandali. Non è che si abbia bisogno degli scandali; ma si ha bisogno di vedere quali sono le responsabilità reali, che stanno molto in alto, per poter colpire con i mezzi forniti dalla legge ordinaria le origini del fenomeno.

È vero anche che vi è un clima di rassegnazione, in quanto si pensa che non sarebbe stato possibile agire diversamente. Mi rammento per esempio che tempo addietro, allorché era in atto una vivace polemica sul l'abolizione dei prefetti in Sicilia, ed anche alcuni deputati regionali di parte democristiana erano favorevoli a questa attuazione di una norma costituzionale, parlando con un deputato della maggioranza di questa Camera mi sentii rispondere: « Sì, io ero favorevole alla soppressione, come vuole lo statuto siciliano, dell'istituto prefettizio. Però in questa recrudescenza di delitti che si ha in Sicilia, proprio ora sono necessari prefetti che abbiano il polso di ferro, la mano dura, e possano applicare le leggi repressive che, per fortuna, lo Stato – egli mi diceva – ci dà la possibilità di utilizzare ».

Ma, naturalmente, finché si persegue questa finalità, finché si continua per questa strada, noi non affronteremo il male alle radici e continueremo allora a constatare come le statistiche ci tolgano qualunque preoccupazione di massima, nel senso che questi istituti della diffida, dell'ammonizione, del confino, non abbiano corso in due terzi d'Italia, mentre sarebbero necessari solo in Sicilia ed in altre regioni del mezzogiorno.

Ma è proprio questo modo di vedere la questione meridionale che ci preoccupa e ci indigna ed è anche per questo, oltre che per i motivi di ordine costituzionale che sono stati illustrati nella relazione di minoranza e che ulteriormente lo saranno da parte di altri colleghi, che noi siamo contrari a questa legge e voteremo contro lo stesso passaggio agli articoli. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sospendo ora la seduta, per concordare il seguito dei lavori.

(*La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 19,15*).

PRESIDENTE. Comunico che dalle consultazioni avute con i rappresentanti dei vari gruppi, del Governo e con i relatori del disegno di legge in esame è emersa l'impossibilità, anche per il fatto che alcune Commis-

sioni sono tuttora riunite, di proseguire ora la discussione del predetto provvedimento.

Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

Ricordo che domani saranno discussi: la mozione Lombardi Riccardo sulle tariffe elettriche; le modificazioni del Senato al disegno di legge sulla istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, le tre conversioni in legge ieri menzionate; le modificazioni del Senato alla proposta di legge Braschi.

Giovedì vi saranno due sedute, per le quali l'ordine del giorno prevede la discussione della proposta di legge Martuscelli n. 669, il seguito e la fine della discussione del disegno di legge n. 2503, già oggi esaminato, nonché altri provvedimenti menzionati nel programma di lavori ieri annunziato.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Dichiaro che, qualora non vi fosse accordo tra Presidenza e Governo per la discussione della mia proposta di legge, chiederei il voto della Camera.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

DE MEO, *Segretario*, legge.

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul divieto del questore di Pesaro per un comizio in luogo pubblico che doveva essere tenuto in Pergola il 16 dicembre 1956, dal signor Erminio Bruni del partito comunista italiano, in piazza del Popolo, ove avevano in precedenza parlato democristiani e socialdemocratici; e sulla faziosa discriminazione tra partiti, violatrice della Costituzione, della uguaglianza democratica e della decenza politica.

(3035) « CAPALOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero in ordine al fatto seguente:

« Per il 16 dicembre 1956, ore 15, la sezione del partito comunista italiano di Macerata Feltria, comune amministrato dai partiti di sinistra, aveva annunciato, dandone comunicazione alla competente questura di Pesaro, un pubblico comizio dell'interrogante sul tema « Il partito comunista italiano e la situazione politica attuale ».

« Il comizio doveva tenersi nel piazzale prospiciente la via Antinori, ove qualche giorno prima aveva parlato un propagandista della democrazia cristiana, intrattenendosi sui fatti di Ungheria con abbondanza di insolenze e di calunnie contro il partito comunista italiano.

« Inopinatamente, il 15 dicembre 1956 alle ore 11,40 un maresciallo di pubblica sicurezza si recava presso la federazione comunista di Pesaro rendendo noto che il comizio in luogo pubblico non era autorizzato (*sic*) « sia perché l'emozione suscitata nell'opinione pubblica dai noti recenti fatti internazionali è tuttora viva tra la popolazione della provincia (*sic*), sia perché la minaccia di turbamento dell'ordine pubblico può considerarsi immanente, sia perché per il comizio indetto esiste un diffuso stato di agitazione e di risentimento fra la popolazione locale di opposte tendenze con la possibilità di prevedibili incidenti ».

« Per conoscere in base a quale divinazione il questore di Pesaro abbia potuto dare un contenuto ben determinato al tema generico del comizio.

« Per conoscere, altresì, se ritenga che esista nel nostro ordinamento la censura preventiva alle sospettate intenzioni di un oratore.

« Per conoscere se ritenga conforme alla legge e al sovrano insegnamento della Corte costituzionale che la proibizione (e non la mancata autorizzazione di un comizio, ché le pubbliche riunioni in luogo pubblico non sono soggette ad autorizzazione, ma sono libere, salvo divieto motivato dell'autorità di pubblica sicurezza) sia stata comunicata verbalmente e non con consegna del provvedimento sottoscritto dal questore, tra l'altro, soggetto ad impugnativa.

« Per conoscere se gli consti che la conversazione dell'interrogante è stata tenuta in luogo aperto al pubblico, con afflusso di cittadini anche di diverse ed opposte tendenze, senza che il benché minimo incidente o anche solo il benché minimo contrasto siasi verificato.

« Per conoscere, ancora, se la circostanza che un propagandista democristiano abbia potuto in piena libertà e tranquillità tenere un discorso violentemente e faziosamente anticomunista in una cittadina a grande maggioranza comunista e socialista, non gli dimostri la maturità politica e la educazione civica dei lavoratori socialcomunisti di Macerata Feltria

e se non giudichi che l'incauta presunzione del questore di Pesaro che la minoranza dissenziente avesse intenzione di suscitare incidenti e di turbare l'ordine pubblico costituisca, di per sé, una grave accusa contro la immaturità e la diseducazione democratiche dei cittadini di quel comune militanti in partiti diversi.

« Per conoscere se non ritenga oltremodo urgente ricordare al questore di Pesaro elementari norme costituzionali e precisargli che in uno Stato a democrazia parlamentare, un deputato ha il diritto di parlare dovunque ai suoi elettori ed il questore ha il dovere di tutelarlo, se pur i facinorosi esistessero nella realtà e non nella sua fantasia e nella sua pretestuosa e vessatoria preordinazione.

(3036) « CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i provvedimenti che ha preso o che intende prendere per assicurare, prima delle feste natalizie, la erogazione dei sussidi C.E.C.A. ai lavoratori siderurgici licenziati, almeno per coloro il cui diritto al godimento è stato da tempo definitivamente accertato dall'apposito comitato erogatore;

e ciò tanto più in quanto la procedura relativa ai sussidi C.E.C.A. si è svolta con incredibile ritardo al punto che numerosi lavoratori sono in attesa da circa quattro anni del sussidio a cui hanno diritto, e appare perciò assurdo che ritardi burocratici degli uffici del tesoro, investiti da quasi tre mesi del compito di emettere i mandati di pagamento, vengano a creare ulteriori disagi materiali e morali per i lavoratori aventi diritto.

(3037) « NOVELLA, FOA, CALANDRONE PACIFICO, FARINI, GATTI CAPORASO ELENA, DIAZ LAURA, FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se, considerata la grave situazione economica nella quale si trovano i coltivatori diretti in conseguenza delle avversità atmosferiche dell'inverno scorso che, in talune provincie, hanno distrutto quasi totalmente i prodotti del suolo, non ritengano necessario ed opportuno, al fine di consentire una più rapida ripresa produttiva, disporre maggiori facilitazioni creditizie a favore delle piccole aziende, specie delle regioni meridionali, che facciano ricorso, oltre che al credito di esercizio, anche a quello di miglioramento.

(3038) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente disporre una radicale riforma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, concernente l'imponibile di mano d'opera, considerato che, in varie provincie, si è snaturato lo spirito originario del provvedimento che mirava non solo a favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli, ma anche ad intensificare la organizzazione produttiva delle aziende. Il citato decreto è, difatti, diventato un semplice strumento di impiego della mano d'opera, senza tenere nel dovuto conto né il fabbisogno tecnico e quindi il calendario agricolo, né l'andamento stagionale, né la disponibilità di mano d'opera delle aziende, specie nei confronti dei coltivatori diretti. Ne è conseguita una situazione oltremodo gravosa, che mortifica la privata iniziativa anche in condizioni normali, e addirittura è insostenibile nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche, le quali hanno gravemente danneggiato o distrutto le colture. La soluzione del problema della disoccupazione agricola non può gravare esclusivamente sull'agricoltura senza paralizzare le imprese agricole diretto-coltivatrici; d'altra parte la invocata riforma, che si inserisce nella politica di riduzione dei costi nell'agricoltura, va coordinata con le fondamentali leggi sociali innovatrici, emanate dopo il 1947, come la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, quelle sugli enti di riforma, l'assicurazione contro la disoccupazione estesa ai lavoratori agricoli.

(3039) « TROISI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, al fine di conoscere se non giudichi inaccettabile giuridicamente la proposta dello scioglimento della giunta comunale di Taurianova, avanzata dal prefetto di Reggio Calabria, in una con la proposta, e questa fondata, di scioglimento del consiglio comunale.

« Se pertanto non vada revocata la sospensione della giunta dalle funzioni e la conseguente nomina del commissario prefettizio.

(23540) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione del signor Iapicca Carlo, domiciliato in via San Buco 53, Torre Annunziata (Napoli), iscritta al n. 1414261.

(23541) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende accogliere con particolare urgenza la richiesta del sindaco di Cassolnovo (Pavia), per un contributo a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto comunale.

« Trattandosi di un'opera assolutamente necessaria per la popolazione del comune di Cassolnovo l'interrogante invita il ministro ad esaminare con particolare diligenza la richiesta del comune stesso.

(23542) « LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno soprassedere dal progettato aumento di oltre lire 6.000 annue dei canoni di abbonamento alla televisione per il 1957 per i pubblici esercizi e gli alberghi, in considerazione che l'inasprimento riguarda i migliori propagandisti delle diffusioni televisive e che.

1°) non è giusto né opportuno, dal punto di vista politico sociale, colpire in tal modo molti modesti esercenti;

2°) non è giusto né opportuno applicare un aumento dei canoni televisivi ai pubblici esercizi, quando si sta per estendere la rete delle diffusioni televisive all'Italia meridionale e quindi si sta per ampliare ancora considerevolmente il numero degli abbonati;

3°) non è giusto né opportuno aumentare ancora il canone della televisione per i pubblici esercizi e gli alberghi — che già sopportano canoni mediamente doppi o quasi degli abbonati privati — considerato che il servizio reso dalla R.A.I. è tecnicamente lo stesso verso tutte le categorie di utenti. Qualora l'adozione di maggiori canoni a danno dei pubblici esercizi fosse stata suggerita da erronee valutazioni sugli utili che le installazioni degli apparecchi arrecherebbero agli esercenti, dato e non concesso che questi utili esistano (il ministro dell'interno ha proibito con sua circolare maggiorazioni dei prezzi delle consumazioni) non si vede perché detti utili non debbano essere colpiti nella appropriata loro sede, che è quella fiscale e non già quella della R.A.I.;

4°) non è giusto né opportuno colpire così gravosamente i pubblici esercizi e gli alberghi e lasciare invece inalterati i canoni per altri esercizi, i quali veramente, da certe trasmissioni televisive, hanno potuto e possono trarre vantaggi economici notevolissimi, dato che dispongono di spazio e di attrezzature idonee a radunare masse di spettatori.

(23543) « RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti della zona industriale di Apuania (Massa e Carrara), di cui il 31 dicembre 1956 decadono i termini relativi alle agevolazioni fiscali e tariffarie.

« Poiché la competente Commissione parlamentare ha sospeso ogni deliberazione in merito sia alle proroghe che alle istituzioni delle zone industriali, in attesa che il Governo chiarisca la sua posizione di fronte al problema, l'interrogante chiede al ministro se non ritiene opportuno, con apposito decreto ministeriale, prorogare provvisoriamente il termine di decorrenza delle agevolazioni relative alla zona industriale di Apuania, in attesa che la materia venga sistemata in modo generale e definitivo.

(23544) « BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è vero che si prevedono licenziamenti negli stabilimenti napoletani della Finmeccanica e come si possono conciliare con l'annunciato piano quadriennale dell'I.R.I., anche in relazione al più volte promesso intensificarsi della industrializzazione del Mezzogiorno.

(23545) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di conoscere — tenuto presente quanto detto dal ministro dei trasporti nella risposta data all'interrogazione n. 23135 dell'interrogante — se non intenda sollecitare validamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale a rimborsare alla Amministrazione ferroviaria i contributi di assicurazione sociale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, versati per gli agenti ferroviari con-

trattisti e straordinari, già sistemati a ruolo con decorrenza retroattiva, dal 1° maggio 1956 in poi, affinché vengano corrisposti dall'Amministrazione ferroviaria agli agenti che ne hanno il diritto.

« Con altra interrogazione n. 19613 del 29 marzo 1956 fu sollecitato il predetto rimborso.

(23546) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora accolta la domanda del Borelli Claudio fu Massimo di assegno di previdenza. La richiesta è stata inoltrata fin dal 10 agosto 1950. Posizione 500229 (diretta militare).

(23547) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora dato corso alla richiesta di pensione di guerra da parte del Dall'Olio Enzo di Ermete. Trattasi di diretta civile; posizione n. 2061932.

(23548) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sollecitare la pratica di pensione di guerra del Venturi Giuseppe fu Calisto, di Bologna (diretta repubblica sociale) posizione n. 605367.

(23549) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, perché voglia intervenire onde soddisfare alla domanda di riversibilità inoltrata dalla Vincenzi Argia vedova Viola. Il marito defunto percepiva la pensione di guerra per il figlio Viola Aldo fu Alfonso (indiretta militare).

(23550) « MARABINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e in quale termine si intende provvedere al compimento della costruzione della rotabile Albidona-Alessandria del Carretto in provincia di Cosenza. I lavori si trascinano, con esasperante lentezza, da ben sei anni, durante i quali si sono costruiti soltanto sette chilometri di strada. Con tale ritmo l'ultimazione dei lavori non si potrà avere prima di altri dieci anni.

« È da considerare che Alessandria del Carretto non ha collegamento stradale col resto del mondo, e la strada costituisce da diecine e diecine d'anni la grande aspirazione di tutti i cittadini.

(23551) « CURCIO, GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non sia d'accordo di accogliere, e provvedere di conseguenza, l'ordine del giorno dell'amministrazione provinciale di Alessandria, del seguente tenore:

« Atteso che il Ministero dell'agricoltura ha stabilito di stanziare, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e per trenta annualità, un fondo di lire 100.000.000 per concorso, nella misura del 2,50 per cento, negli interessi dei mutui che verranno contratti per costruzione nuova o radicale rinnovamento di abitazioni rurali e strutture rustiche annesse comprese nella zona delle « Cascine lombarde »; affermato che le condizioni ambientali della zona irrigua della pianura alessandrina e la situazione delle abitazioni rurali sono del tutto simili a quelle della zona delle « Cascine lombarde », così che appare logico che le provvidenze vengano estese anche alla zona alessandrina; preso atto che il Collegamento lombardo-piemontese per la proprietà fondiaria ha già promosso una azione perché la provvidenza già stanziata in attuazione della legge 13 febbraio 1933, n. 215, ed ogni relativa modalità esecutiva, vengano effettivamente applicate anche alle zone che hanno analoghe esigenze; esprime il voto perché il Governo ed in particolare il Ministero dell'agricoltura, dedichi al problema del risanamento delle abitazioni rurali particolare attenzione, accogliendo l'istanza del Collegamento lombardo-piemontese per la proprietà fondiaria ed estendendo alla zona alessandrina delle cascine irrigue ogni provvidenza attuata per analoghe situazioni, con riconoscimento del fondamento di tutte le istanze e le proposte sia di merito come procedurali ».

(23552) « LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per la riforma burocratica, per conoscere se non intenda modificare la dizione della qualifica di « vice geometra » prevista nei quadri di carriera degli uffici tecnici a seguito della legge-delega.

« Tale dizione, secondo gli interessati, è assolutamente impropria trattandosi di personale munito del titolo di studio di geometra.

(23553) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere se non ritenga equo ed opportuno provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della documentazione richiesta per l'ammissione al concorso per 400 posti di direttore didattico, e ciò per consentirne anche la partecipazione a quanti, insegnanti elementari, avendo conseguito i titoli richiesti per l'ammissione (diploma in vigilanza scolastica, laurea in pedagogia, ecc.) nella sessione autunnale, al 5 ottobre 1956 non potettero presentare la documentazione richiesta, per come fu possibile invece agli insegnanti che conseguirono gli stessi titoli nella precedente sessione dello stesso anno accademico.

(23554) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere:

1°) per quali motivi sono stati trasferiti durante il mese di novembre numerosi operai e impiegati, gli operai da un ente all'altro, gli impiegati da una città all'altra, senza motivazione alcuna e senza rispettare l'articolo 23 della legge 1° luglio 1956, la quale regola il trasferimento degli impiegati;

2°) per sapere se corrispondono al vero le informazioni provenienti dai vari enti e stabilimenti della difesa in merito al non rinnovo del contratto di lavoro per il prossimo 22 dicembre a un numero molto elevato di operai, per cui, tra tutti i dipendenti si è determinato un grave stato di agitazione e di preoccupazione per il loro avvenire.

« Allo scopo di portare al più presto una nota di tranquillità tra tutti i dipendenti, l'interrogante chiede con urgenza la risposta

(23555) « BARONTINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per sapere se corrispondono a verità le insistenti voci circolanti negli ambienti interessati di Taranto, secondo cui dal 22 dicembre 1956 « non verrebbe rinnovato il contratto di lavoro a moltissimi operai dell'arsenale marittimo militare » e di altri stabilimenti dipendenti dal Ministero della difesa.

« Tali voci, che si sarebbero sempre più intensificate in ambienti da ritenersi molto vicini a fonti attendibili, hanno messo in viva agitazione l'intero corpo operaio, suscitando vivissime apprensioni in tutti gli strati sociali della popolazione.

« Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere con urgenza se tali voci corrispondano alle reali intenzioni del ministro interrogato, ed in caso affermativo se egli si sia reso conto del pericolo cui si andrebbe incontro se un siffatto duro colpo venisse inferto all'economia tarantina, già duramente provata da precedenti e sempre più intensificati simili provvedimenti.

(23556) « CANDELLI, SCAPPINI, ANGELINI LUDOVICO, CALASSO ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per le continue violazioni alle leggi sociali nei magazzini generali lavorazione tabacchi dei concessionari speciali;

per le continue violazioni al contratto nazionale che regola il rapporto di lavoro fra le maestranze addette alla lavorazione della foglia ed i concessionari stessi, il cui rispetto è imposto ai datori di lavoro anche dal capitolato di concessione;

per l'inumano sfruttamento, le umiliazioni e le minacce; per i ricatti e le violenze morali che le tabacchine sono costrette a subire da parte dei padroni, per poter lavorare;

per le mancate sanzioni da parte degli ispettorati del lavoro, i cui funzionari, quando non respingono le denunzie con motivi speciosi, giustificano il loro mancato intervento con la insufficienza di personale;

per i mancati provvedimenti da parte della Direzione generale dei monopoli, i cui funzionari, pur constatando quotidianamente, di persona, le innumerevoli e gravi violazioni, adducono a giustifica mancate formalità d'indole burocratica, da parte degli ispettorati del lavoro o di altri uffici preposti a fare rispettare le leggi e i patti liberamente stipulati.

(542) « CALASSO, ANGELUCCI MARIO, VILLANI, ANGELINI LUDOVICO, AMICONI, WALTER, AMENDOLA PIETRO, SEMERARO SANTO, SCIORILLI BORRELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16

1. — *Svolgimento delle proposte di legge*

BERNARDI e ALBIZZATI. Riordinamento pensioni (2297).

SCOTTI ALESSANDRO. Fondo di solidarietà nazionale contro i danni provocati dalle avversità atmosferiche e telluriche (2575).

2. — *Svolgimento di una mozione e di interrogazioni*

3. — *Discussione dei disegni di legge*

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Modificato dal Senato*) (1727-*bis*) — *Relatore* Lucifredi.

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente la istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomerati cementizi da parte dei produttori (*Approvato dal Senato*) (2605) — *Relatore* Roselli;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti (*Approvato dal Senato*) (2606) — *Relatore* Marazza.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (*Approvato dal Senato*) (2607) — *Relatore* Biaggi.

4. — *Discussione della proposta di legge*

MARTUSCELLI ed altri. Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (*Approvato dal Senato*) (2503) — *Relatori* Lombardi Ruggero, *per la maggioranza*, Ferri e Gianquinto, *di minoranza*.

6. — *Discussione della proposta di legge*

Senatore BRASCHI. Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero (*Modificata dalla Commissione speciale del Senato*) (1932-*B*) — *Relatore* Rocchetti.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei tribunali per i minorenni (*Modificato dal Senato*) (1882-*B*) — *Relatore:* Tesauro;

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari (*Approvato dal Senato*) (2595) — *Relatore* Amatucci;

Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari (*Approvato dal Senato*) (2596) — *Relatore:* Amatucci.

8. — *Discussione delle proposte di legge.*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore:* Cavallaro Nicola.

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore* Tozzi Condivi.

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore:* Elkan;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore* Gorini;

DAZZI ed altri. Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore* Lucifredi.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore:* Petrucci.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-*ter*) — *Relatore*: Cappugi.

Discussione del disegno di legge

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*. Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI